

(PROVINCIA DI COSENZA) 87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

Registro cronologico
Generale n. 445
Del 7 NOV, 2019

SETTORE 8 - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 43 DEL 07.11.2019

OGGETTO: Richiesta proroga ricovero di minori presso casa-famiglia di Cetraro in regime residenziale - 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTA la L. 127/1997 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 77/1995 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgvo n. 267/2000;

RICHIAMATE le relazioni del 7.04.2011 e del 09.09.2011, nelle quali l'Assistente sociale che presta servizio per il Comune di Belvedere tratta la situazione personale e familiare delle minori (generalizzate nell'allegato "A"), relazioni debitamente acquisite agli atti d'Ufficio;

RICHIAMATA, altresi, la decisione (formalizzata nella comunicazione del 12.09.2011) che l'Assistente sociale ha adottato, con il consenso dei genitori delle minori, circa l'inserimento temporaneo delle ragazzine presso la Casa famiglia "Beato A.M. Fusco", sita in via Sr Crocifissa Militerni n. 1 a Cetraro (CS);

RICHIAMATI, inoltre, i motivi illustrati a sostegno di detta decisione, in particolar modo nella relazione del 9 Settembre 2011, da cui emerge che "l'allontanamento delle minori è giustificato da (una) situazione personale e familiare particolarmente difficile, tale da compromettere l'equilibrio psicologico delle bambine";

TENUTO CONTO che della situazione delle minorì e della loro famiglia, nonché dell'inserimento nella Casa Famiglia, è stato edotto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola, con nota prot. n. 17523/27.09.2011 e successivi periodici aggiornamenti;

 Che informato del caso, altresì, il Tribunale dei Minori, questi, con decreto del 16.05.2012, incaricava il Servizio sociale del Comune di segnalare l'eventuale mancata collaborazione da parte dei genitori ai programmi di recupero dal Servizio medesimo elaborati;

TENUTO CONTO che successivamente, con proprie determine nn. 19 e 36 /2013, questo Ufficio chiedeva di poter prorogare di un anno la permanenza delle minori nella struttura in parola, dal 12.09.2012 al 12.09.2013, e di seguito per un ulteriore anno con determina n. 16/22.01.2014, sulla scorta delle esigenze espresse e delle relazioni inoltrate dalle Assistenti sociali, sia a questo Ufficio che alle Autorità giudiziarie predette;

CHE successivamente, giusta relazione sociale prot. n. 13763 del 24.09.2015 si è provveduto a chiedere (con determina n. 475/2015) ed ottenere proroga ulteriore della permanenza delle ragazze presso la predetta struttura;

RICHIAMATE le determine nn. 157/2012, 19/2013, 16/2014, 475/2015;

RICHIAMATA la determina n. 455 del 13.11.2018 di proroga per l'annualità 2018;

DATO ATTO che dette determinazioni venivano debitamente comunicate alla Casa Famiglia, all'Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola, al Tribunale per i Minori di Catanzaro e, unitamente alle relazioni sociali, al competente Dipartimento della Regione Calabria;

DATO ATTO, altresì, che l'originario inserimento delle minori presso la Casa Famiglia sopra generalizzata è avvenuto in data 12 Settembre 2011 ed è tuttora in corso;

ATTESA la relazione prot. n. 14812 del 06.11.2019, con cui l'Assistente sociale valuta opportuna la permanenza delle minori presso la struttura, chiedendone proroga di inserimento;

VISTA la L. n. 184/1983, art. 2, comma 2, art. 4, comma 4, per come modificata dalla L. n. 149/2001;

VISTA la legge regionale n. 23 del 05.12.2003 – art. 7 commi 2c e 2j – "Realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della Legge n. 328/2000":

DETERMINA

La premessa in narrativa è parte integrante del dispositivo;

- 1) di chiedere alla Regione Calabria Dipartimento Politiche sociali di autorizzare ulteriore proroga della permanenza delle minori generalizzate nell'allegato "A", presso la Casa Famiglia "Beato A.M. Fusco", sita in via Sr Crocifissa Militerni n. 1 a Cetraro (CS), per un ulteriore anno
- 2) di dare atto della situazione illustrata dall'Assistente sociale del Comune, nelle molteplici periodiche relazioni riferenti di una situazione di particolare difficoltà sociale cui sono esposte le minori, e di dare atto, in particolare, delle motivazioni da ultimo indicate nella relazione del 06.11.2019, nella quale si ritiene opportuna la ulteriore proroga in parola;
- 3) di dare atto, altresì, che la presente determina non impegna l'Amministrazione comunale circa il pagamento delle rette e di qualsiasi onere economico
- 4) di disporre che la copia della presente determina, destinata all'Albo pretorio, rechi omissis in luogo delle eventuali generalità delle persone interessate e sia priva della relazione sociale e del citato allegato "A"
- 5) di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria Dipartimento n. 10 Settore Politiche sociali, Cittadella regionale Viale Europa Loc. Germaneto di Catanzaro, nonché al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola e al Tribunale per i Minori di Catanzaro.

II Responsabile del Settore (Daniela Arnone)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestanto determinazione - ai sensi dell'art. 153, comma 5, D DIVIENE ESECUTIVA.	e la copertura finanziaria della presente Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna		
€alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamen Bilancio R.P			
€ dallo stato di realizzazione della riscossione in entra	ata all'ex Cap		
ATTESTA, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,			
€ la copertura monetaria della spesa, compatibilmente finanza pubblica	e con gli equilibri di cassa e con le regole di		
<u>ovvero</u>			
€ la MANCATA copertura monetaria della spesa, in que e con le regole di finanza pubblica	uanto incompatibile con gli equilibri di cassa		
DATA	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA		

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti stata affissa all'Albo Pretorio del Comun prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del I	ne per quindici giorni	·
(n Reg. Pub.)		
Lì,		IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILADEL SETTO: AFFART ISTITUZIONALI Daniela Ponto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE		
Dalla Residenza Municipale, Iì		IL SEGRETARIO COMUNALE
		*